

Sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - ingiunzione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1740 del 27/01/2020 (Rv. 656852 - 01)

Omessa o erronea indicazione nell'ordinanza ingiunzione del termine per proporre opposizione e dell'autorità competente - Effetti - Decadenza dalla facoltà di proporre opposizione - Esclusione - Condizioni.

L'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1740 del 27/01/2020 (Rv. 656852 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE

APPLICAZIONE

ORDINANZA